

Addì 20 aprile 2011 in Pescara

Tra
AGCI ABRUZZO
CONFCOOPERATIVE ABRUZZO
LEGACOOP ABRUZZO
e
CGIL ABRUZZO
CISL ABRUZZO
UIL ABRUZZO
premessò che


con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"* per il periodo di imposta 2011;


si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti ad AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP nel territorio regionale abruzzese sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a meno titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro lavoratori con contratto di lavoro di tipo subordinato anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori del territorio regionale abruzzese.





AGCI
Associazione
Generale
Cooperative
Italiane



Tenuto conto che i CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici sono la fonte contrattuale abilitata a regolamentare la detassazione per i lavoratori in somministrazione, le stesse agevolazioni troveranno applicazione anche per questi ultimi.

Le imprese informeranno le rispettive RSU e daranno comunicazione ai loro lavoratori con contratto di lavoro di tipo subordinato dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto confermato e sottoscritto.

p. AGCI

ABRUZZO

p. CONFEDERAZIONE

ABRUZZO

p. LEGACOOP

ABRUZZO

p. CGIL

ABRUZZO

p. CISL

ABRUZZO

p. UIL

ABRUZZO